

STATUTO

ISTITUTO SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASSISI PG VIA RISORGIMENTO 8

Numero REA: PG - 364121

Codice fiscale: 03923880540

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Denominazione)	È costituita, con sede nel Comune di	
Perugia, la Società cooperativa denominata	"ISTITUTO SAN	
GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE".		
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,		
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei		
modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente		
previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti		
attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e		
delle leggi speciali sulle cooperative, le disposizioni in		
materia di società a responsabilità limitata, nonché le		
disposizioni del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.		
112, in materia di impresa sociale e le norme del decreto		
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 relativo al Codice del		
Terzo settore, in quanto compatibili con la disciplina		
cooperativistica.		
Art. 2 - Durata e adesioni	La Cooperativa ha durata fino al	
31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione		
dell'assemblea. La Cooperativa, previa delibera dell'organo		
amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i		
regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.		
TITOLO II SCOPO - OGGETTO		
Art.3 (Scopo mutualistico)	La Cooperativa, conformemente	
all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si		
propone di perseguire l'interesse generale della comunità		

3 di 53

	non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa
	deve rispettare il principio della parità di trattamento tra
	i soci cooperatori. Si applica inoltre, il rapporto
	concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui
	all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.
	Art. 4 (Oggetto sociale) La cooperativa, con riferimento allo
	scopo che intende perseguire ed ai requisiti e agli interessi
	dei soci, ha per oggetto sia la progettazione, gestione ed
	erogazione di servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali
	ed educativi ed ogni altra attività in grado di concorrere
	all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi
	dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381
	“Disciplina delle cooperative sociali” - lettere A e B) - e
	ss.mm.ii.: LETTERA A): la gestione di servizi socio-sanitari
	ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2,
	comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto
	legislativo recante revisione della disciplina in materia di
	impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
	della legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la
	riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
	disciplina del servizio civile universale” e ss.mm.ii. ed a
	titolo esemplificativo e non esaustivo:
	1) la promozione e gestione, in proprio e per conto terzi,
	di servizi socio-sanitari e educativi, di prevenzione,
	assistenza, cura e riabilitazione a favore delle persone

5 di 53

	5) attività educativa ed assistenza per minori in strutture scolastiche, residenziali, territoriali, asili nido, centri per l'infanzia, centri educativi;
	6) servizi psicopedagogici, al domicilio, in famiglia, nelle scuole;
	7) assistenza sociale;
	8) gestione e realizzazione di servizi di accompagnamento al lavoro, borse terapeutiche e di lavoro e comunque promozione e attività per l'inserimento lavorativo;
	9) gestione e realizzazione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
	10) comunità per tossicodipendenti;
	11) gestione diretta di attrezzati presidi sanitari e parasanitari;
	12) gestione e realizzazione di strutture intermedie, centri diurni, centri di accoglienza diurni, strutture a carattere animativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;
	13) gestione e realizzazione di strutture protette, comunità alloggio, comunità di convivenza, centri terapeutici, case di riposo, asili nido, comunità terapeutiche, unità di convivenza, gruppi appartamento, case famiglia, residenze protette, residenze sanitarie assistite, centri diurni per

	persone con disabilità e per anziani, centri educativi per la
	prima infanzia ecc.;
	14) attività di accoglienza mediante la gestione di servizi
	legati al turismo sociale;
	15) gestione e realizzazione laboratori artigianali protetti,
	serre protette, mercatini ecc., con finalità
	riabilitative/assistenziali;
	16) animazione culturale ed educativa;
	17) attività culturali, sportive e parasportive, ricreative,
	di spettacolo, di comunicazione socio culturali;
	18) realizzazione e gestione di centri per immigrati;
	19) attività di animazione interculturale;
	20) realizzazione e gestione di centri informagiovani e
	comunque sportelli informativi per i soggetti di cui al
	presente articolo;
	21) attività di segretariato sociale;
	22) attività di sostegno alla genitorialità;
	23) attività di trasporto e di accompagnamento dei soggetti
	di cui al presente articolo;
	LETTERA B): lo svolgimento di attività diverse - agricole,
	industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed a
	titolo esemplificativo e non esaustivo:
	1) arti grafiche in genere e in particolare nell'ambito di
	azioni socio-relazionali e riabilitative; 2) stampa sia in

	proprio che in conto terzi;
	3) editoria anche di testate periodiche e/o anche in formato elettronico, in particolare a carattere sociale e di piccolo formato;
	4) rilegatoria e legatoria, produzione e/o commercio dei relativi prodotti sia in proprio che in conto terzi;
	5) raccolta differenziata e/o lavorazione artigianale della carta e/o commercio dei relativi prodotti, tipo carta riciclata ad uso mano, manufatti in cartapesta e carta-collata, carte artistiche ecc.;
	6) produzione e/o personalizzazione di piccoli manufatti ad uso promozionale e/o turistico di qualsiasi natura e materiale;
	7) produzione e/o commercio di articoli di cartoleria e lucidi;
	8) servizi e/o prodotti di segreteria e/o per l'ufficio, servizi di reception, battitura testi, copisteria ecc.;
	9) commercio e/o lavorazione di prodotti e/o semilavorati senza esclusione alcuna, provenienti da centri a carattere sociale e/o per la riabilitazione;
	10) acquisizione senza esclusione alcuna di commesse come previsto dall'art. 12 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e comunque in relazione a tutte le leggi, normative e disposizioni che agevolano le attività produttive ove sono impiegate persone in condizioni di svantaggio sociale;

9 di 53

	27) trascrizioni in braille;
	28) trascrizione di audionastri o bobine magnetiche;
	29) registrazione convegni, consigli, seminari;
	30) servizi informatici;
	31) servizi contabili ed amministrativi;
	32) attività di centralino, segreteria e front office;
	33) gestione e organizzazione manifestazioni, eventi
	musicali, momenti di ritrovo, di confronto e di svago,
	meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;
	34) agenzie viaggi e turismo sociale;
	35) servizi per campagne pubblicitarie, creazione e
	distribuzione volantini e materiale pubblicitario,
	affissioni, pubblicità sonora;
	36) consegne e ritiri a domicilio;
	37) servizi di telemarketing ed indagine di mercato;
	38) gestione di locali - propri e non - e di tutte le
	attività connesse al raggiungimento dello scopo sociale,
	quali magazzini, canili, centri ambiente, bar, hotel,
	ristoranti, self-service, ostelli, teatri, cinema, musei,
	circoli sociali e ricreativi, laboratori tecnici, nonchè
	strutture sportive e similari;
	39) gestione libreria e negozi in genere;
	40) attività di custodia e vigilanza di beni mobili e
	immobili;
	41) manutenzione e riparazione automezzi e strumentazioni in

genere;	
42) attività di costruzione e manutenzione edile;	
43) commercio, in tutte le sue forme, di prodotti alimentari;	
44) commercio, in tutte le sue forme, di prodotti non alimentari;	
45) gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse;	
46) verifiche titoli di viaggio;	
47) call center;	
48) disinfezione e pulizie civili, industriali, stradali e di strutture pubbliche in genere;	
49) disinfestazione, derattizzazione e sanificazione civili, industriali, stradali e di strutture pubbliche in genere;	
50) progettazione e installazione impianti elettrici e promozione delle fonti energetiche nuove e rinnovabili del risparmio energetico;	
51) logistica, facchinaggi vari e manovalanza in genere;	
52) gestione servizio mensa e ristorazione per enti pubblici e privati;	
53) trasporto merci, persone, valori e documenti;	
54) servizio di ausilio, scolastico, bidelli-cuochi, trasporto scolastico e assistenza scuola bus;	
55) attività di fund raising;	
56) progettazione sociale;	
57) istituire centri di raccolta, anche differenziata di	

	rifiuti, e di commercializzazione di materiali di recupero,
	gestione isole ecologiche, educazione ambientale e impianti
	di depurazione, rottamazione e riciclo materiali tecnologici
	e congegni del settore informatico;
	58) produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere
	direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che
	per conto terzi;
	59) promuovere e gestire centri di aggregazione sociale,
	educativa, culturale, ricreativa, etc., eventualmente con
	annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti
	e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il
	benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci,
	delle loro famiglie e della comunità in genere;
	60) svolgere, direttamente o in collaborazione con altri
	enti, pubblici o privati, attività produttive di
	manipolazione e trasformazione di beni alimentari,
	artigianali e di vario genere, nonchè provvedere alla
	fornitura di servizi, anche attraverso la gestione di punti
	vendita e magazzini di conservazione e distribuzione delle
	merci;
	61) noleggiare impianti di amplificazione, illuminazione,
	macchine da proiezione e quant'altro utile e necessario per
	l'organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali,
	artistiche o di tempo libero in generale;
	62) manutenzione e installazione di verde e giardinaggio in

13 di 53

14 di 53

15 di 53

16 di 53

17 di 53

18 di 53

Art. 6 (Soci speciali) L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le

	fasi di formazione professionale o di inserimento
	nell'assetto produttivo della cooperativa; 3. la quota che il
	socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto
	dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordinari,
	in relazione ai costi di formazione professionale o di
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di
	aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla
	categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee
	ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle
	assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del
	bilancio; il socio speciale non può rappresentare in
	assemblea altri soci cooperatori o finanziatori. Il socio
	appartenente alla categoria speciale non può essere eletto
	amministratore. I soci speciali non possono esercitare i
	diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. I soci
	speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e
	dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto
	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di
	accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere
	esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di
	formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e
	dall'articolo 12 del presente statuto. Alla data di scadenza

del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa; d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la

	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al
	limite minimo e massimo fissati dalla legge; e) la
	dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal
	medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda
	e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del
	capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli
	amministratori nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento
	della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci
	appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente
	articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti
	dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e,
	conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare
	le disposizioni in materia di società per azioni, gli
	amministratori devono convocare l'assemblea per la
	modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata
	a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che
	l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la

Art. 8 (Obblighi del socio) I soci sono obbligati: a) al versamento: - della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 7; - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; c) mettere a disposizione la propria attività lavorativa in conformità agli scopi e all'oggetto sociale. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

23 di 53

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 35. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva

25 di 53

26 di 53

27 di 53

28 di 53

29 di 53

30 di 53

31 di 53

	delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la
	nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di
	amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo
	dei complessivi membri dell'organo. La deliberazione
	dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono
	attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento
	dei titoli. Art. 20 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci
	finanziatori Le azioni dei soci finanziatori sono
	privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura
	stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di
	cui al precedente articolo 19. Qualora sia attribuito, il
	privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui
	l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci
	cooperatori. A favore dei soci sovventori il privilegio
	opera, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti
	dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. La
	remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori,
	in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a
	due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla
	lettera a) dell'articolo 2514 c.c.. La delibera di emissione
	di cui al precedente articolo 19, può stabilire in favore
	delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento
	di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in
	misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai
	soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione

33 di 53

	condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto,
	i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di
	amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune
	della categoria, quando questi lo ritengano necessario o
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei
	possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità
	di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in
	base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod.
	civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni
	degli articoli 27 e seguenti del presente Statuto. Art.22 -
	Strumenti finanziari di debito Con deliberazione
	dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo
	2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito,
	nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad
	investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e
	ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi
	dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle
	d.a.t. del cod. civ.. In tal caso, con apposito regolamento
	approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: - l'importo
	complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il
	relativo valore nominale unitario; - le eventuali modalità di
	circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
	2483 c.c.; - i criteri di determinazione del rendimento e le
	modalità di corresponsione degli interessi; - l'eventuale

Articolo 23 (Ristorni) L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: a) in forma liquida; b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Art. 24 (Elementi costitutivi) Il patrimonio della cooperativa è costituito: a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1) dalle quote dei soci cooperatori,
--

36 di 53

37 di 53

	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle
	modalità previste dal precedente articolo 23 e,
	successivamente sulla distribuzione degli utili annuali
	destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore
	al 30%; b) al fondo mutualistico per la promozione e lo
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31
	gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3%; c) a rivalutazione
	gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni
	previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; d)
	ad eventuale remunerazione del capitale sociale
	effettivamente versato in misura non superiore al limite
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei
	requisiti mutualistici; e) ad eventuale remunerazione degli
	strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al
	precedente articolo 22; f) la restante parte a riserva
	straordinaria. Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti
	alle azioni dei soci finanziatori e le altre destinazioni
	obbligatorie ai sensi di specifiche norme del presente
	statuto, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga
	alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei
	residui attivi, al netto della quota pari al 3% da
	devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo
	sviluppo della cooperazione e della quota del 30% alla

39 di 53

Art. 29 (Quorum costitutivi e deliberativi) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le delibere sono validamente assunte e vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, se prese con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea.

Art. 30 (Votazioni) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione

dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 31 (Voto) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto. Per i soci finanziatori si applica l'articolo 19 del presente statuto.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea) L'Assemblea dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Amministrazione) La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Non possono essere nominati alla carica di

42 di 53

nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione; deve essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate

	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il
	consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la
	remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo
	d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione
	rilevante in altra società. Ogni 180 giorni gli organi
	delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di
	controllo se nominato, sul generale andamento della gestione
	e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni
	di maggior rilievo, in termini di dimensioni o
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue
	controllate Gli amministratori relazionano, in occasione
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli
	amministratori devono illustrare le ragioni delle
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi
	soci. La rappresentanza della cooperativa spetta al
	presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri

delegati, se nominati. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 34 (Organo di controllo) Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero per delibera dei soci, la Cooperativa procede alla nomina del sindaco unico, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti. Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica. Egli è rieleggibile. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo. Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di

47 di 53

	sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale
	i motivi del proprio dissenso. Il collegio deve riunirsi
	almeno ogni novanta giorni.
	TITOLO VIII CONTROVERSIE
	Art. 35 (clausola arbitrale) Qualsiasi controversia dovesse
	insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che
	abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
	sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà
	essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del
	Tribunale competente per territorio secondo la sede sociale.
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio
	dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni
	dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo
	diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le
	parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese
	dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina
	sopra prevista anche le controversie promosse da
	amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse
	nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti
	disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non
	previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio
	2003, n. 5.
	TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

49 di 53

	legge 31 gennaio 1992, n. 59.
	TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Art. 37 (Regolamenti) Per meglio disciplinare il
	funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i
	rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,
	l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti
	sottoponendoli successivamente all'approvazione
	dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche
	statutarie.
	Art.38 (Clausole mutualistiche) Ai fini della qualifica di
	cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le
	clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice
	civile, pertanto: a) è fatto divieto di distribuire i
	dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto
	al capitale effettivamente versato; b) è fatto divieto di
	remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione
	ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto
	al limite massimo previsto per i dividendi; c) è vietato
	distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) in caso di
	scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale,
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

51 di 53

F.To Niccolò Tiecco Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 D.P.R. N. 445/2000
CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE. IMPOSTA DI BOLLO NON DOVUTA PER
LA TIPOLOGIA DI SOCIETA'.
PERUGIA, 19 FEBBRAIO 2024